



# MN TAX & LEGAL

## NEWSLETTER 30/2021 DEL 27 LUGLIO 2021:

- IL CNDCEC PUBBLICA “I VERBALI DEL COLLEGIO SINDACALE DI SOCIETA’ NON QUOTATE”
- AIM: BORSA ITALIANA APPORTA ALCUNE MODIFICHE AI REGOLAMENTI
- ABUSO DELLA MAGGIORNAZA IN SEDE ASSEMBLEARE E DELIBERA DI AUMENTO CAPITALE
- BANCAROTTA FRAUDOLENTA DOCUMENTALE E AFFIDAMENTO SULL’ATTIVITA’ DI CONSULENTI ESTERNI



## MN TAX & LEGAL

Newsletter del 26 luglio 2021

---

### DIRITTO SOCIETARIO

#### IL CNDCEC PUBBLICA “I VERBALI DEL COLLEGIO SINDACALE DI SOCIETA’ NON QUOTATE”

L’entrata in vigore, nel mese di gennaio 2021, delle Norme di comportamento del collegio sindacale delle società non quotate (notevolmente integrate e modificate rispetto a quelle pubblicate nel 2015), ha indotto il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) alla pubblicazione del documento denominato “*Verbali del collegio sindacale di società non quotate*”.

Tale documento, avente la finalità di supportare i professionisti nello svolgimento delle loro attività in qualità di membri dell’organo di controllo delle società, propone ben 55 esempi di verbale destinati a recepire in esso le attività svolte fin dal momento dell’insediamento.

Gli esempi di verbale previsti individuano e distinguono le fasi rilevanti dell’attività di vigilanza esercitata dal Collegio Sindacale o dal Sindaco Unico nelle S.r.l.

In particolare, le predette 55 bozze di verbali risultano essere suddivise in 6 sezioni relative a:

- insediamento del collegio sindacale;
- attività di vigilanza;
- riscontro di gravi irregolarità;
- operazioni sul capitale sociale;
- operazioni straordinarie o di liquidazione;
- Crisi d’impresa.

In tali sezioni sono state precisate le funzioni svolte dai sindaci per evidenziare l’importante ruolo assunto dall’attività di verbalizzazione per comprovare il diligente assolvimento dell’incarico. In particolare, in correlazione con le novità contenute nelle norme di comportamento e con i più recenti provvedimenti normativi, il documento si è soffermato, *inter alia*, sulla pianificazione delle attività, sulla vigilanza svolta in relazione all’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, nonché sulla vigilanza esercitata in funzione di prevenzione e rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, così come previsto dall’art. 2086 Cod. Civ.



## MN TAX & LEGAL

Infine, occorre evidenziare che, attesa la naturale diversità delle situazioni che possono verificarsi nell'ambito dell'attività svolta dal Collegio Sindacale, gli schemi di verbale hanno valore meramente indicativo. I componenti del Collegio Sindacale dovranno, pertanto, valutare di volta in volta l'opportunità dell'eventuale relativo utilizzo e, una volta accertata tale opportunità, dovranno adattare/modificare/integrare i modelli proposti, in considerazione delle circostanze contingenti.

In definitiva, i nuovi schemi operativi rappresentano semplici tracce e dovranno essere utilizzate in modo flessibile e appropriato in relazione ai casi specifici, non potendosi in questo documento concretizzare tutte le variegate situazioni che nella prassi professionale possono concretamente verificarsi.

[CNDEC - documento “Verbali del Collegio Sindacale di società non quotate”](#)

### **AIM: BORSA ITALIANA APPORTA ALCUNE MODIFICHE AI REGOLAMENTI**

Borsa Italiana ha recentemente pubblicato l'Avviso n. 22008 del 25 giugno 2021, recante “*Modifiche al Regolamento Emittenti del Mercato AIM Italia e alle relative Linee Guida e al Regolamento Operazioni Parti Correlate*”.

Le modifiche illustrate nell'Avviso interessano anzitutto le regole in materia di informativa societaria, con l'obiettivo di razionalizzarne il regime di trasmissione e pubblicazione.

In secondo luogo, l'Avviso riporta le modifiche alla disciplina relativa alle operazioni con parti correlate contenuta nel Regolamento AIM, in un'ottica di allineamento rispetto alle modifiche apportate dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) con riferimento al regolamento adottato con Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate (Regolamento OPC). Come noto, infatti, con Delibera n. 21624 del 10 dicembre 2020, la CONSOB ha modificato il Regolamento OPC al fine di recepire la Direttiva (UE) 2017/828, relativa all'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (Shareholder Rights Directive 2 o SRD2).

Le modifiche in materia di trasmissione e pubblicazione dell'informativa societaria sono entrate in vigore il 12 luglio 2021, mentre quelle in materia di operazioni con parti correlate entreranno in vigore all'esito di un periodo transitorio che scadrà il 30 giugno 2022, data entro la quale gli emittenti AIM (non aventi strumenti diffusi) dovranno adeguare le proprie procedure alle nuove disposizioni.



## MN TAX & LEGAL

### **ABUSO DELLA MAGGIORANZA IN SEDE ASSEMBLEARE E DELIBERA DI AUMENTO CAPITALE**

La Suprema Corte si è recentemente pronunciata con riferimento alla condotta illecita nota come “abuso della maggioranza” o “abuso di potere” in ambito societario e, in particolare, in sede assembleare. È infatti noto che i soci in grado di determinare l’esito di una deliberazione assembleare (in genere il socio di maggioranza assoluta), pur godendo di ampia discrezionalità nell’esercizio dei diritti di voto di cui sono titolari, devono comunque agire secondo buona fede, in applicazione dei principi generali di cui agli artt. 1175 e 1375 Cod. Civ.

Nel caso di specie, relativo ad una deliberazione assembleare di aumento di capitale, la pronuncia della Corte di Cassazione ha chiarito che:

- i. la delibera, “*costituisce, ad un tempo il momento consumativo dell’illecito e quello di produzione del danno*”; l’eventuale successiva alienazione delle azioni “*ad un prezzo notevolmente inferiore al loro valore reale, costituisce [...] non già il momento di produzione del danno [...] bensì l’adempimento [dell’]onere, gravante sul danneggiato, di ridurre le conseguenze dannose dell’illecito (art. 1227, secondo comma, cod. civ.)*”;
- ii. se all’aumento del capitale sociale (nel caso di specie “elevatissimo”) consegue una “*sostanziale svalutazione*” del valore delle azioni detenute dal socio di minoranza, il danno si produce nella sfera patrimoniale di quest’ultimo per il fatto dell’esecuzione dell’aumento e non richiede necessariamente la monetizzazione delle azioni “*a prezzo inferiore al loro valore reale*” per ragioni di necessità.

Riassumendo, la Suprema Corte ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: “*in materia societaria, in caso di illecito consistente nell’abuso di maggioranza, concretatosi in un aumento del capitale sociale non sottoscrivibile dal socio di minoranza per il suo preesistente stato di impotenza finanziaria, il danno risarcibile si produce, prima dell’alienazione dei titoli ad un terzo a prezzo inferiore al loro valore reale, nel momento e per effetto della delibera di aumento del capitale sociale, in conseguenza della sostanziale svalutazione del valore delle partecipazioni societarie dal medesimo detenute, derivante dall’aumento di capitale sociale deliberato dalla maggioranza*”.

**[Cass. Civ., Sez. I, 2 luglio 2021, n. 18770](#)**



## MN TAX & LEGAL

---

### DIRITTO PENALE

#### **BANCAROTTA FRAUDOLENTA DOCUMENTALE E AFFIDAMENTO SULL'ATTIVITA' DI CONSULENTI ESTERNI**

Come noto, l'art. 216, comma 1, n. 2, l.f. disciplina l'ipotesi illecita di bancarotta fraudolenta documentale prevedendo che deve essere punito penalmente l'imprenditore che *“ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari”*.

A questo proposito, la Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che *“la responsabilità penale trova il suo ultimo fondamento nel diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture”* e che pertanto *“l'imprenditore non va esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata ad un soggetto fornito di specifiche cognizioni tecniche, posto che la qualifica rivestita non esime dall'obbligo di vigilare e controllare l'attività svolta dal delegato”*. Infatti, l'imprenditore *“può avvalersi dell'opera di un tecnico, sia esso un proprio dipendente o un libero professionista, ma resta sempre responsabile per l'attività da essi svolta nell'ambito dell'impresa”*.

[Cass. Pen., Sez. V, 24 maggio 2021, n. 20603](#)

Lo Studio rimane a disposizione per qualunque ulteriore necessità.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

MN TAX & LEGAL